

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4234

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore GASPERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1999

—————

Istituzione di una casa da gioco a Cittadella

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si dibatte in Parlamento sulla necessità di regolamentare il gioco d'azzardo e di approvare una legge quadro che consenta di aprire nuove case da gioco in aggiunta a quelle esistenti sul territorio nazionale.

Un tentativo di introdurre una organica regolamentazione legislativa, in materia, fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.

Successivamente, anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, aveva sottolineato la necessità di emanare una legislazione organica, al fine di razionalizzare l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali, nonché i tipi e criteri di «perequazione» dal punto di vista della distribuzione dei proventi.

Purtroppo, a tutt'oggi, non esiste una legge organica che possa allineare l'Italia agli altri Paesi dell'Unione europea.

Eppure il nostro Paese dovrà adeguarsi alle aperture e alle innovazioni che riguarderanno l'industria del gioco in Europa.

La legislazione in materia di gioco, oggi molto diversa nei singoli Paesi dell'Unione europea, sarà ovviamente rivista secondo un'ottica comunitaria.

Risulta chiaro che si debbano superare alcune remore morali che impediscono di liberalizzare il gioco d'azzardo, anche al fine di evitare che i cittadini che intendono praticarlo lo facciano in luoghi clandestini, gestiti dalla malavita organizzata che se ne serve per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

La liberalizzazione del gioco d'azzardo consentirebbe allo Stato di incassare guadagni pari al doppio delle cifre incassate ufficialmente, vale a dire 15 miliardi di lire all'anno.

L'apertura di una casa da gioco a Cittadella rappresenterebbe un'eccellente risorsa atta a potenziare le valenze locali della cittadina.

Cittadella, per vocazione naturale, geografica e fisica, rappresenta il cuore del Nord-Est. Sotto l'aspetto culturale e turistico, si trova al centro di un'area in pieno sviluppo, solo di recente toccata dal turismo residenziale, ma visitata da sempre dal turismo giornaliero; la zona è interessata da un progetto di valorizzazione turistico-culturale denominato «Esagono», avente ampia portata locale, interessando le aree del nord padovano, medio-vicentino ed ovest-trevigiano.

Il turismo culturale turistico viene interessato anche dalla partecipazione del comune all'Associazione *Walled Towns Friendship Circle*, che promuove e valorizza le Città murate, e da importanti manifestazioni di portata internazionale, quali il premio calligrafia «Belle Lettere» ed altre con cadenza biennale.

Sotto il profilo economico, la realtà locale annovera importanti industrie meccaniche di precisione, del mobile, dell'arredamento, lavorazioni di materie plastiche, industrie manifatturiere, industria per la componentistica e, in particolare, dell'automobile, oltre a svariate e molteplici attività artigianali.

La realizzazione di una casa da gioco consentirebbe la permanenza del turista per alcuni giorni, l'incremento degli istituti di credito, peraltro già distribuiti nel territorio, nonché l'espansione delle attività commerciali.

Il territorio è già attrezzato per l'accogliamento e la permanenza dei turisti e l'iniziativa proposta favorirà la rivitalizzazione del

centro storico, il sorgere di nuovi luoghi di accoglienza collegati con un progetto di recente iniziativa (premio «Cento Città») che nell'arco di un biennio sarà attuato e completato. Tale progetto prevede il recupero e

la destinazione ad attività economiche e turistiche di spazi e luoghi attualmente non utilizzati e che il presente disegno di legge consentirebbe di valorizzare e pubblicizzare adeguatamente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione di una casa da gioco)*

1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Cittadella.

## Art. 2.

*(Esercizio della casa da gioco)*

1. L'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Cittadella che può gestirlo direttamente, attraverso adeguate forme societarie, ovvero cederlo a terzi che abbiano una comprovata esperienza nel settore, operando in regime di concessione.

2. Il comune di Cittadella provvede ad emanare un regolamento contenente anche precise disposizioni in materia di trasparenza e di sicurezza, specie e tipologie di giochi ammessi, giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco, garanzia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità.

## Art. 3.

*(Concessione)*

1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco possono essere affidati in concessione dal comune di Cittadella attraverso una gara pubblica riservata alle società iscritte all'albo europeo dei gestori delle case da gioco, secondo il capitolato generale predisposto

dal Ministro dell'interno in ordine alle garanzie richieste, ai requisiti morali e professionali, alle percentuali di utile lordo a favore del concessionario, agli strumenti di attuazione, di verifica e di controllo, nonché alle ipotesi di revoca della concessione.

2. La concessione è rilasciata dal comune di Cittadella al vincitore della gara previa sottoscrizione della convenzione che regola il rapporto per una durata massima di cinque anni, rinnovabile su richiesta alla scadenza.

3. La convenzione, di cui al comma 1, deve contemplare le prescrizioni e le cautele necessarie per la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle relative attività.

#### Art. 4.

##### *(Ripartizione dei proventi)*

1. La ripartizione dei proventi netti è così stabilita:

a) il 40 per cento al comune di Cittadella, con vincolo di utilizzo per il recupero, il restauro e la straordinaria manutenzione dei beni culturali di proprietà del comune, in particolare musei, biblioteche, pinacoteche e quant'altro di preminente interesse storico, culturale ed artistico;

b) il 40 per cento alla provincia di Padova, con vincolo di utilizzo per la realizzazione di attività sociali, sportive e culturali, nonché per azioni mirate al recupero dell'ambiente e al miglioramento delle infrastrutture;

c) il 20 per cento alla regione Veneto, per una migliore attività promozionale di Cittadella e delle zone limitrofe.

#### Art. 5.

##### *(Controlli)*

1. Il consiglio comunale di Cittadella delibera un apposito regolamento ed istituisce un servizio ispettivo per lo svolgimento dei controlli sulla casa da gioco, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno.

## Art. 6.

*(Durata, revoca e sospensione  
dell'autorizzazione)*

1. La durata dell'autorizzazione è concessa, in via sperimentale, per cinque anni.

2. Dopo la fase sperimentale di cinque anni, qualora non si siano verificati illeciti penali, la concessione della casa da gioco è automaticamente prorogata per ulteriori venti anni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il sindaco del comune di Cittadella, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco, in caso di violazione delle disposizioni di legge o del regolamento relativo all'autorizzazione concessa, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale.

## Art. 7.

*(Disposizioni generali)*

1. Agli effetti giuridici e della sorveglianza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori di anni diciotto, ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione Veneto, ai cittadini residenti nel comune di Cittadella o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.

3. Alla casa da gioco, di cui all'articolo 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.